

REGOLAMENTO ALBO DEI COMMISSARI

ART.1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Commissari esterni delle Commissioni Giudicatrici dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare Puglia Centrale (d'ora innanzi "A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE"), di seguito, per brevità, indicato anche come "Albo", secondo il disposto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi anche "Codice").

L'istituzione dell'Albo è finalizzata ad integrare - qualora necessario - la Commissione Giudicatrice, composta da dipendenti interni di A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE, attraverso l'individuazione di soggetti esperti e qualificati, da nominare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 93 del Codice, che prevedono quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Appalti.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, para-concorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Ente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi di componente della commissione giudicatrice, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 93.

L'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE né vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

I componenti della Commissione saranno scelti prioritariamente tra i dipendenti di A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In caso di indisponibilità di personale interno per eccessivo carico di lavoro o qualora non si riesca a garantire la rotazione, si ricorrerà all'individuazione di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e, in via residuale, si potrà procedere all'individuazione dei commissari tra i professionisti esterni iscritti all'Albo.

È facoltà dell'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE nominare, quale componente di una commissione giudicatrice, anche coloro che non risultano iscritti nell'elenco, ove ricorrano ragioni di necessità e urgenza o sia richiesta una specifica competenza.

L'Albo Commissari è di esclusiva competenza dell'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE la quale, di volta in volta, sceglie i componenti delle commissioni, applicando i criteri di cui all'art. 3, fermo restando il possesso del requisito dell'esperienza nella materia specifica oggetto del contratto.

ART.2

Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei Componenti esperti di commissione giudicatrice

Possono essere ammessi all'iscrizione:

- dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni con inquadramento dirigenziale o da funzionario ovvero Docenti universitari;

- professionisti esterni la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi che contemplino un'attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso;

Non possono essere nominati commissari:

- coloro che, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, sono stati componenti di organi di indirizzo politico dell'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Requisiti per l'ammissibilità

Costituiscono requisiti per l'ammissibilità:

Titolo di studio

- possesso di Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, possesso di diploma di geometra (per lavori), possesso diploma generico (servizi e forniture);

Esperienza professionale

- per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
- per i professionisti esercenti professioni regolamentate la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi, anzianità di iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni per i laureati e da almeno 10 anni per i diplomati.

Qualora il soggetto sia dipendente della Pubblica Amministrazione, prima della nomina a Componente, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

Requisiti di moralità

Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione, e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette circostanze.

I soggetti iscritti nell'albo sono tenuti ad informare tempestivamente l'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a comunicare all'Amministrazione ogni atto o fatto che implichi

la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'albo medesimo.

Al momento dell'iscrizione i Professionisti esterni devono possedere:

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, per quanto applicabili;
- iscrizione all'Albo, Ordini o Collegi Professionali di appartenenza, ovvero associazioni di categoria;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- sussistenza della regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- insussistenza della condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;
- inesistenza delle cause interdittive di cui al D.lgs. 159/2011.

I candidati possono chiedere l'iscrizione o il rinnovo per una specifica categoria, in ragione dei requisiti posseduti.

ART.3

Criteri di nomina dei Commissari di gara

La nomina dei commissari delle Commissioni giudicatrici dell'Albo dei Commissari Esterni di ARCA Puglia Centrale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Nel rispetto dei predetti principi per ogni singola procedura saranno individuati gli specifici criteri di scelta.

In particolare:

A. Trasparenza

Al fine di garantire la massima chiarezza e accessibilità del processo di selezione, è assicurata la pubblicazione dei *curricula* dei commissari nominati, in coerenza con i criteri di trasparenza stabiliti dall'art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

B. Competenza

1. La maggioranza dei commissari deve essere composta da soggetti *“esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”*, come prescritto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
2. La scelta dei commissari avviene sulla base del criterio della competenza professionale, che viene verificata per ciascun candidato mediante l'esame del *curriculum* e della documentazione allegata alla domanda di iscrizione all'Albo, con particolare riferimento a:
 - o titoli di studio,
 - o esperienze professionali, anche in ambiti omogenei e non necessariamente identici allo specifico oggetto del contratto;
 - o iscrizione ad ordini o collegi professionali, quando pertinente;

- incarichi svolti e funzioni ricoperte in ambiti affini al settore di gara.

C. Rotazione

Per garantire un elevato livello di imparzialità e prevenire concentrazioni di incarichi, la nomina dei commissari avviene assicurando un'adeguata rotazione, secondo i principi indicati dall'art. 93, comma 3.

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice prevista dall'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici è nominata, su proposta del Dirigente del Settore in cui è incardinato l'Ufficio Appalti o del RUP, con Decreto dell'Amministratore Unico di ARCA Puglia Centrale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a tre, elevabile a cinque nei casi in cui la natura dell'appalto richieda ulteriori professionalità o quando la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, in conformità ai limiti numerici previsti dall'art. 93, comma 2.
3. La Commissione può essere affiancata da un segretario, con funzioni di supporto.
4. Il RUP può far parte della Commissione giudicatrice, ex art. 93, comma 3, del Codice.

Sorteggio dei Commissari

Per gli appalti che non richiedano specifiche competenze tecniche, ovvero nei casi in cui l'oggetto dell'affidamento non presenti elevata complessità specialistica, ARCA Puglia Centrale può procedere al sorteggio dei commissari tra gli iscritti all'Albo che:

- risultino privi di cause di incompatibilità;
- abbiano competenze minime coerenti con l'oggetto dell'appalto;
- non siano stati destinatari di recente nomina, al fine di garantire l'effettiva rotazione.

L'eventuale ricorso al sorteggio deve essere motivato negli atti di nomina ed è ammesso solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di competenza minimi richiesti.

ART.4

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti, nonché le sue modalità di iscrizione, aggiornamento e consultazione, avverranno mediante pubblicazione di apposito avviso, pubblicato sul sito web di A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE nella sezione "*News*" e "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Consulenti e collaboratori*", nel rispetto del principio di trasparenza e massima diffusione.

L'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo con qualunque mezzo anche tramite comunicazione agli Ordini Professionali. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo e le modalità dell'iscrizione da parte degli interessati.

ART.5

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE si riserva di effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART.6

Modalità di aggiornamento e variazione di dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni saranno effettuati a cura e responsabilità del dichiarante, il quale è tenuto periodicamente a verificare che le informazioni trasmesse siano corrette, complete e attuali ed a comunicare tempestivamente all'Ente ogni eventuale variazione.

L'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuale variazione.

In ogni momento, l'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere ai soggetti iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo.

ART.7

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione agli elenchi dei Componenti esperti di Commissione giudicatrice ha validità permanente, fino all'emanazione di un nuovo avviso pubblico. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità che verranno indicate nell'avviso pubblico.

La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina. L'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni.

ART.8

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ammissibilità;
- b) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di moralità e di compatibilità;
- c) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e idoneità professionale in occasione delle verifiche espletate dall'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
- d) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
- e) per accertata grave negligenza o malafede verso l'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE;

- f) per formale richiesta del soggetto già iscritto;
- g) per revoca dell'incarico, come previsto al successivo art. 11.

Nei casi di cui sopra dalla lettera a) alla lettera e), l'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - prima di procedere all'esclusione - invia apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione di un congruo termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

La cancellazione per le cause di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera e) ha di regola efficacia interdittiva biennale e la nuova iscrizione avverrà esclusivamente su richiesta dell'interessato. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, l'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva perenne.

In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e si provvederà all'immediata cancellazione dagli elenchi con efficacia di durata commisurata alla gravità dei fatti.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi verrà trasmessa a mezzo PEC e riporterà adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

ART.9

Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede dell'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE;
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l'attività.

Il pagamento del compenso è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni e la liquidazione sarà disposta quando il provvedimento di aggiudicazione non sarà passibile di alcun ricorso giurisdizionale.

ART.10

Conferimento dell'incarico

Al momento dell'accettazione dell'incarico di che trattasi, i commissari designati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., previa presa visione dell'elenco degli operatori economici in gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione o di conflitto di interesse secondo le previsioni di cui all' art. 93 comma 5 lett. c) del codice.

I candidati che saranno scelti per l'incarico di componente della Commissione giudicatrice dovranno:

- a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del lavoro/servizio/fornitura contenute nel capitolato e relativi allegati;

- b) nel caso la nomina comprenda l'incarico di verifica della documentazione amministrativa, di procedere alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata ed alla valutazione della conformità a quanto prescritto dal Bando e Disciplinare di Gara per la successiva ammissione dei concorrenti idonei, previo eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- c) procedere all'apertura e valutazione delle offerte tecniche ammesse secondo gli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio;
- d) procedere all'apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria finale dei concorrenti;
- e) qualora richiesto dal RUP, fornire supporto allo stesso per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse;
- f) fornire al segretario di gara le risultanze delle valutazioni al fine di consentire la predisposizione dei verbali di gara;
- g) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d), e) dovranno essere portate a termine fino al completamento della procedura di proposta di aggiudicazione della gara.

Come previsto all' art. 93 comma 5 lett. c) del Codice, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa.

L'Esperto inserito nell'elenco, prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può motivatamente rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi, comunicati e ritenuti validi dal RUP, pena la cancellazione dall'elenco. In caso di tre rinunce consecutive all'incarico sarà disposta la cancellazione di ufficio dall'elenco dell'Esperto.

ART.11

Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti possono essere revocati per accertata grave negligenza o malafede, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme di legge o del presente regolamento.

La revoca dell'incarico comporta la cancellazione automatica dall'elenco dell'Esperto.

ART.12

Compenso

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente di Commissione o del Seggio di gara, ovvero che svolga le funzioni di segretario di Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.

Le spese relative alla Commissione sono inserite nella voce spese tecniche nel quadro economico, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo, escluso oneri accessori, determinato con riferimento all'oggetto del contratto, secondo i seguenti elementi:

- a) importo a base d'asta;
- b) grado di complessità generale della valutazione tecnica;
- c) numero dei lotti;
- d) numero offerte;
- e) tipologia di criteri di attribuzione di punteggi.

Il compenso lordo massimo del commissario di gara è calcolato moltiplicando il valore del compenso lordo massimo (TABELLA A) per i pesi valutativi variabili (TABELLA B), cioè:

$$C \text{ (compenso del commissario)} = \text{CLM} \times (Pa + Pb + Pc + Pd + Pe)$$

Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di Presidente, è incrementato del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari.

TABELLA COMPENSI LORDI MASSIMI DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE

APPALTI DI LAVORI	5.000,00 €
APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	5.000,00 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	3.000,00 €

Elementi valutati per il calcolo del compenso:

a) base d'asta	per appalti di Lavori	Peso
	Pari o superiore ad € 1.000 mln - inferiore ad € 5.538 mln	0,00
	Pari o superiore ad € 5.538 mln - inferiore ad € 7,5 mln	0,15
	Pari o superiore ad € 7,5 mln - inferiore ad € 10 mln	0,30
	Pari o superiore a € 10 mln	0,45
	per appalti di Forniture e Servizi	
	Superiore ad € 221 mila - inferiore ad € 1 mln	0,15
	Pari o superiore a € 1 mln – inferiore a € 5 mln	0,30
	Pari o superiore a € 5 mln	0,45
	per appalti di servizi di Ingegneria e Architettura	
	Pari o superiore ad € 140 mila - inferiore ad € 221 mila	0,30
	Pari o superiore ad € 221 mila	0,45
b) compiti assegnati	valutazione offerte tecniche-economiche	0,05
	Verifica documentazione amministrativa e valutazione offerte tecniche-economiche	0,10
c) numero dei lotti	unico lotto	0,05
	da 2 a 5 lotti	0,10
	oltre 5 lotti	0,15

d) numero di offerte	unica offerta	0,00
	da 2 a 5 offerte	0,05
	da 5 a 10 offerte	0,10
	oltre 30 offerte	0,15
e) tipologie di criteri di attribuzione di punteggi	solo tabellare	0,00
	tabellare e quantitativi	0,05
	tutte le tipologie (tabellare, quantitativi e discrezionali)	0,10
	solo discrezionali	0,15

ART.13 **Codice etico**

La condotta ed il contegno degli esperti iscritti nell'elenco dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente;
- non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento e l'efficienza;
- garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti alle fasi di valutazione;
- non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- riferire al presidente della Commissione giudicatrice ed al RUP riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

I componenti dell'elenco chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta il Commissario sarà

revocato dall'incarico, cancellato dall'albo e laddove necessario sostituito e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme il responsabile.

In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dall'Amministrazione qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di incarico.

ART.14

Trattamento dati personali

L'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE garantisce che il trattamento dei dati personali dei Commissari avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003.

ART.15

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione del presente regolamento, è competente il Foro di Bari.

ART.16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Appalti Pubblici e al D.P.R. 445/2000. Il presente regolamento può essere modificato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia ovvero per volontà dell'Amministrazione.